

Alla stregua della *lex specialis*, che richiede alle imprese concorrenti la correttezza contributiva come requisito indispensabile non per la stipulazione del contratto bensì per la partecipazione alla gara, non vi è dubbio che, ai fini della valida partecipazione alla selezione, le imprese concorrenti debbano essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali, sulle stesse gravanti, fin dal momento della presentazione della domanda e conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento della gara, fino all'aggiudicazione. E' pertanto irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva (se pure intervenuto, come accaduto nella fattispecie, anteriormente all'aggiudicazione), quand'anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento, rilevando un tale tardivo adempimento solo nelle reciproche relazioni di credito e di debito tra i soggetti del rapporto obbligatorio e non nei confronti dell'Amministrazione appaltante. Ad opinare diversamente si consentirebbe a soggetti non in possesso di uno dei requisiti richiesti dal bando (quale indubbiamente si configura, nella fattispecie, il requisito della correttezza contributiva) di sanare ex post tale mancanza, con evidente disparità di trattamento nei confronti di quelle imprese, che, conformemente alle disposizioni normative (ivi comprese quelle della *lex specialis*), quei requisiti invece possedevano alla data individuata dalle regole di gara. Costituisce, infine, principio assolutamente pacifico, in carenza di annullamento (giurisdizionale o in autotutela), che il bando di gara, quand'anche illegittimo, ne costituisce comunque la *lex specialis* e non può non essere applicato.